

Allegato sub a)

**COMUNE DI VILLA DEL CONTE**  
**Provincia di Padova**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER**  
**L'OCCUPAZIONE DI SPAZI**  
**ED AREE PUBBLICHE**

# INDICE

Art. 1	Ambito e finalità del regolamento
Art. 2	Tipologie di occupazione e atto di concessione
Art. 3	Domanda di occupazione
Art. 4	Istruttoria della domanda
Art. 5	Rilascio della concessione
Art. 6	Contenuto del provvedimento di concessione
Art. 7	Obblighi del concessionario
Art. 8	Modifica-Sospensione-Revoca-Rinuncia della concessione
Art. 9	Decadenza
Art. 10	Rinnovo della concessione
Art. 11	Criteri per la determinazione della tariffa canone
Art. 12	Tariffa base
Art. 13	Modalità di applicazione del canone e agevolazioni
Art. 14	Soggetto passivo
Art. 15	Coefficienti tariffari
Art. 16	Esclusioni
Art. 17	Versamento del canone
Art. 18	Verifiche e riscossione coattiva
Art. 19	Sanzioni
Art. 20	Funzionario responsabile
Art. 21	Adeguamento alla precedente normativa
Art. 22	Entrata in vigore

## **ART. 1**

### **AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.  
Sono disciplinati altresì i criteri di determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i soggetti passivi, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, i rimborsi, le sanzioni.
2. Vanno assoggettate al canone previsto dal presente regolamento le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
3. Sono assoggettate al canone sulla base delle fattispecie di cui al comma precedente anche le occupazioni di spazi sottostanti il suolo medesimo poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, effettuate dai gestori dei predetti servizi.
4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

## **ART. 2**

### **TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E ATTO DI CONCESSIONE**

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento si distinguono in permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata comunque non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione rientrante nelle fattispecie di cui all'art.1 anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata rispettivamente:
  - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori di carburanti e simili infissi di carattere stabile dall'area tecnica;
  - b) per i passi carrabili e gli accessi pedonali prospicienti le aree di circolazione dall'area tecnica;
  - c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi dall'area tecnica;
  - d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, dall'area tecnica;
  - e) per le occupazioni temporanee diverse da quelle con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, politiche e simili, dal settore commercio;
  - f) per le occupazioni temporanee di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del comune dall'area tecnica;
  - g) per le occupazioni temporanee con steccati, ponteggi e simili, dall'area tecnica.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive, le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, previa contestazione delle relative violazioni, sarà disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procederà d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Resta comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.
  5. Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50%, indipendentemente dall'applicazione di sanzioni.
  6. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione prevista all'art. 19 comma 3.
  7. In caso di occupazione permanente, qualora nel verbale non risulti la data di occupazione abusiva, questa si presume effettuata ogni caso al 01 gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di constatazione.

### **ART. 3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. La domanda di occupazione in competente bollo sia temporanea che permanente deve essere presentata all'ufficio protocollo sugli appositi stampati predisposti dal Comune e deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero della partita I.V.A. (qualora sia diverso dal codice fiscale) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore,
  - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
  - d) la superficie espressa in metri quadrati che si intende occupare;
  - e) la durata e la frequenza per le quali si chiede l'occupazione;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
2. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata:
  - a) per le occupazioni permanenti: almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
  - b) per le occupazioni temporanee: almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'occupazione;
  - c) per le occupazioni temporanee in occasioni di fiere, sagre ed altre manifestazioni a carattere locale : almeno 60 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione.
3. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'**ufficio competente** (come definito all'art. 2 comma 2) anche a mezzo fax o

telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'**ufficio** sulla scorta dei pareri espressi dagli uffici competenti, verificherà il sussistere delle condizioni d'urgenza.

4. Le concessioni o autorizzazioni rilasciate ed i verbali di accertamento delle occupazioni abusive vengono trasmesse in copia all'Area Economico - Finanziaria.

## **ART. 4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'**ufficio competente in materia** per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi richiesti dall'art.3, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta d'integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica. L'integrazione degli elementi mancanti deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere portato a conoscenza del contribuente con la medesima lettera raccomandata. Il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo rimane sospeso sino alla produzione della documentazione richiesta.
3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, e acquisisce dagli uffici competenti i pareri tecnici. La richiesta di acquisizione del parere deve considerarsi inoltrata con la trasmissione di copia della richiesta di occupazione da parte dell'ufficio protocollo. I pareri devono essere resi al responsabile del procedimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

## **ART. 5 RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal funzionario responsabile dell'**ufficio competente** nel termine di 30 giorni se trattasi di occupazione temporanea, nel termine di 45 giorni se trattasi di occupazione permanente ed entro 60 giorni se trattasi di occupazione temporanea (fiere, sagre e manifestazioni a carattere locale) dal ricevimento della domanda.

Tale provvedimento deve essere annotato in apposito registro, anche informatico.

Nel registro sarà da annotare:

- a) Il numero della concessione;
  - b) Il nominativo del concessionario;
  - c) Il luogo dell'occupazione;
  - d) Una breve descrizione delle modalità di occupazione,
  - e) La superficie occupata;
  - f) Le date di inizio e termine dell'occupazione.
2. Prima del rilascio dovrà essere verificata l'acquisizione dei pareri tecnici necessari da parte degli uffici competenti e il regolare versamento del deposito cauzionale. La cauzione e l'entità della stessa è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è svincolata entro il termine di 15 giorni dalla data di fine occupazione. La verifica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale finalizzata allo svincolo della cauzione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data in cui l'occupazione è terminata.

## **ART. 6**

## **CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE**

1. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi obbligatori da indicare nella domanda di cui all'art. 3 comma 1;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) il canone da corrispondere per l'occupazione richiesta.

### **ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle stesse;
  - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
  - c) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o trasferimento a terzi della concessione salvo che specifiche disposizioni di legge stabiliscano diversamente;
  - e) versare il canone alle scadenze previste.

### **ART. 8 MODIFICA-SOSPENSIONE-REVOCA-RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.  
Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'art. 5 del presente regolamento.

### **ART. 9 DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza della concessione.
  - a) Il mancato o parziale versamento del canone di concessione dovuto e di eventuali ulteriori diritti, nei termini previsti;

- b) l'uso improprio o difforme del suolo o spazio pubblico, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.6.

## **ART. 10 RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza, domanda di proroga all'**ufficio competente**, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

## **ART. 11 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione nonché del sacrificio imposto alla collettività per il mancato godimento della superficie concessionata.
2. L'importo tariffario dovuto per ogni singola tipologia di occupazione verrà ricavato applicando alle tariffe stabilite i coefficienti previsti dall'art.15 del presente regolamento.
3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

## **ART.12 TARIFFA BASE**

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita in **Euro 17,56** annue a metro quadrato per le occupazioni permanenti ed in **Euro 1,55** a metro quadrato per giorno per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza di deliberazione s'intendono confermate le tariffe vigenti.

## **ART.13 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE E AGEVOLAZIONI**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e ogni annualità costituisce obbligazione autonoma non frazionabile.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura giornaliera, o in base alla durata oraria, secondo i coefficienti di cui all'art.15 del presente regolamento.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a **Euro 0,77** per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di **Euro 516,46**. Le utenze da assoggettare all'applicazione del canone vanno rilevate dalle aziende di erogazione di pubblici servizi al trentun dicembre dell'anno precedente e vanno comunicate all'Ufficio Tributi entro il 30 aprile. Tale importo deve essere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni con finalità di carattere politico, religioso, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, sportivo, e di particolare interesse politico nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
  - fino a mq.100 in ragione del 50%;
  - oltre mq.100 e fino a mq.1.000 in ragione del 25%;
  - oltre mq.1.000 in ragione del 10%.
6. La superficie da computare al fine dell'applicazione del canone durante la fase precedente e susseguente la realizzazione delle manifestazioni di cui al comma 5, va calcolata nella misura forfettaria del 20% di quella richiesta durante lo svolgimento delle manifestazioni stesse.
7. La tariffa base del canone viene ridotta del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni o che si verificano con carattere di periodicità (es. operatori mercato) o che in base alla tipologia di attività esercitata dall'occupante (es. spettacolo viaggiante) sono caratterizzate da ricorrenza.
8. La tariffa base del canone è altresì ridotta del 50% per le occupazioni temporanee realizzate dagli operatori di commercio su aree pubbliche in occasione della fiera annuale in caso di occupazione per almeno 2 (due) giorni.

## **ART.14 SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **ART.15 COEFFICIENTI TARIFFARI**

1. Alla tariffa base per le occupazioni di suolo pubblico sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo vanno applicate le sottostanti tre tipologie di coefficienti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo, sia a carattere permanente che temporaneo, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Nel caso l'occupazione ricada su strade, spazi ed aree pubbliche classificati in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria

più elevata. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

<b>CATEGORIA STRADE/SPAZI/AREE PUBBLICHE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Categoria 1 <sup>^</sup>	1
Categoria 2 <sup>^</sup>	0,70
Categoria 3 <sup>^</sup>	0,40

3. In relazione al valore economico dell'occupazione realizzata vengono applicati i seguenti coefficienti:

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Occupazione ordinaria di suolo comunale	1,00
Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
Occupazioni permanenti realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti in occasione di fiere	3,00
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti	0,45
Occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi	0,50
Occupazioni permanenti realizzate da pubblici esercizi	1,00
Occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni con finalità di carattere politico, religioso, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale e sportivo e per ogni altra attività non avente fine di lucro e di particolare interesse pubblico, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi	0,30

4. In relazione alle occupazioni temporanee, la commisurazione alla fascia giornaliera cui si riferiscono sarà la seguente:

<b>FASCIA GIORNALIERA</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Occupazione per l'intero arco della giornata	1
Occupazione la cui durata non supera le 18 ore giornaliere	0,66
Occupazione la cui durata non supera le 8 ore giornaliere	0,33

## **ART.16 ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dall'applicazione del canone:
  - a) le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia o comunque per tutte le occupazioni che non comportino attività di vendita o somministrazione di durata non superiore a due giornate;
  - b) le occupazioni eseguite per manifestazioni realizzate con il patrocinio dell'Amministrazione;
  - c) le occupazioni realizzate per eseguire lavori appaltati dall'Amministrazione;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e comunque tutte quelle il cui relativo canone non supera l'importo **di Euro 15,00**;
- e) non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato;
- f) le occupazioni effettuate dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq.10;
- g) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici di cui ex art. 87 co.1, lettera c, T.U.I.R. (DPR 22.12.1986 n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica oltrechè per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 04 dicembre 1997;
- h) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- i) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purchè non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs.15.11.93 n.507 capo I°;
- l) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali che restano soggette alla disciplina del vigente regolamento di polizia mortuaria;
- n) le occupazioni relative ai passi carrai di ogni tipologia;
- o) le occupazioni con tombinamenti di fossi e canali;
- p) le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi durante lavori di realizzazione e/o riparazione di cavi sotterranei, condutture o impianti di pubblici servizi (telefonia, energia elettrica, acquedotto, gas e simili), nonché quelle effettuate da aziende esercenti attività strumentali ad esse;
- q) le seguenti altre occupazioni:
  - commercio ambulante itinerante con soste fino a 2 ore;
  - occupazioni sovrastanti il sottosuolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
  - occupazioni momentanee con fiori e piante all'esterno dei negozi posti in contenitori facilmente rimovibili;
  - occupazioni per operazioni di trasloco, di pronto intervento con scale o pali, e di manutenzione del verde con mezzi meccanici di durata non superiore a 6 ore;
  - occupazioni con tende fisse e simili.

## **ART.17 VERSAMENTO DEL CANONE**

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto ad anno solare ai sensi del precedente art.13, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. In prima applicazione per l'anno 2006 il versamento del canone annuo sarà effettuato entro il 30 aprile: nel caso di rateizzazione la prima scadenza è prorogata a tale data.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento a rate (scadenti rispettivamente il 31/01 – 30/04 – 31/07 – 31/10 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a **Euro 258,23**.
5. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
6. Se trattasi di concessioni per occupazioni ricorrenti, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato secondo le modalità di cui al comma 4, se l'importo dovuto non è inferiore a **Euro 258,23**.
7. Il versamento del canone può essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale oppure sul conto corrente postale sempre intestato al Servizio di Tesoreria Comunale.

## **ART. 18 VERIFICHE E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. L'ufficio controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'ufficio provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvederà l'ufficio tributi dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446 **secondo le disposizioni vigenti in materia di riscossione**. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

## **ART. 19 SANZIONI E CONTENZIOSO**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle al successivo comma 3<sup>^</sup>, sono punite, in aggiunta alle sanzioni previste dal Codice della Strada, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da euro 51,65 a euro 500,00.
2. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del canone alle scadenze previste, è applicata la sanzione in misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto degli importi minimo e massimo irrogabili di cui al comma 1.
3. Le occupazioni abusive sono soggette ad un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 30% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Alle occupazioni abusive si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al centocinquanta per cento dell'indennità del comma precedente.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1,2 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al versamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Le sanzioni sono applicate per ogni singola occupazione.

7. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione al tasso legale.
8. Le spese di accertamento e notificazione dell'atto di contestazione sono poste a carico del trasgressore.
9. Per le violazioni contestate a decorrere dal 1 gennaio 2006 relativamente a periodi di imposta precedenti, è applicabile il principio del "favor rei" con l'applicazione della sanzione più favorevole secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997.

## **ART. 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, preposto all'applicazione del canone, sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, in particolare sottoscrive tutti i provvedimenti relativi, compresi quelli che autorizzano i rimborsi e gli atti del contenzioso.

## **ART. 21 ADEGUAMENTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA**

1. Restano valide le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche aventi valore anche dopo il primo gennaio 2006, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La liquidazione del canone deve essere effettuata dall'Ufficio Tributi e comunicata ai soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 per il versamento.

## **ART. 22 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2006. E' abrogato con pari decorrenza il regolamento comunale per l'applicazione della T.o.s.a.p. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.1994 e successive modificazioni.

=====

C.O.S.A.P.  
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

**CATEGORIA I**

Piazza Vittoria Piazza Pio X Vie: XXIX Aprile A.Bonazza A.Moro Biancon (primo tratto fino al centro abitato) Braida Ca' Dolfin Corse (primo tratto fino al centro abitato) D.G.Carrara Degli Alpini Dei Bersaglieri Dei Carabinieri	I.Nievo Marconi (fino incrocio con via Villanova) N.Grassi Risaie (primo tratto fino centro abitato) Roma (zona lato sud chiesa) S.Eufemia S.Marco S.Pietro Tergola Venezia
---	--

**CATEGORIA II**

Vie: Abate Domenico Biancon (secondo tratto dopo centro abitato) Borghetto Busiago Cà Brusae Calandrine Cardinale Priuli Casere Casoni Nuovi Comunetto Corse (secondo tratto dopo centro abitato) Del Campo Dell'Agricoltura Dell'Artigianato Dell'Artigianato II Ghebo Guizze	Maglio Mandrie Marsara Maso Molino Montegrappa Pelosa Prai dell'acqua Rettilineo Risaie (secondo tratto dopo centro abitato) S.Anna Stazione Strada Militare Tremarende V.Veneto Villanova
--	---

**CATEGORIA III**

Vie: Campagnola Restello laterale Mira S.Anna laterale S.Rocco	Risorgive Rive Basse S.Giuliana S.Giuseppe Albere	Delle Viole S.Antonio Dei Ciliegi Ferrata
--	---	--